Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Sabato 3 dicembre** — **Numero 283**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti			
In Roma presso l'Amministrazione: anno L. 40;	semestre L. 24;	trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45;	» » 26;	» » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90;	» » 50;	» » 30

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 43, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Legge 23 ottobre 1921, n. 1654, *concernente la iscrizione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1921-922 della maggior assegnazione di L. 515.000 da erogarsi a favore della Regia Accademia dei Lincei.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1921-922, sarà inscritta, ad apposito capitolo, l'assegnazione di L. 515.000 da erogarsi a favore della R. Accademia dei Lincei.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 23 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1604, *che proroga di un anno i termini di cui all'art. 42 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la compilazione del testo unico delle leggi sulla pesca e dei regolamenti relativi.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 della legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, e con quelli per l'industria e commercio, per le Colonie, per i lavori pubblici, per il lavoro, per le finanze, per il tesoro e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine di mesi sei fissato nell'art. 42 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per coordinare e riunire in testo unico le disposizioni della legge stessa con le altre disposizioni ivi indicate e per emanare i regolamenti occorrenti, per l'applicazione del testo unico, è prorogato di un anno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Bonomi — Mauri — Girardini — Micheli — De Nava — Belotti — Beneduce — Bergamasco — Soleri.

Visto, *Il guardasigilli*: Rodinò.

Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1655, *che dispone per la provvisoria ripartizione diretta fra gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia del 15 per cento degli estagli.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1921, n. 567;

Considerata l'attuale situazione dell'industria zolfifera in Sicilia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto coi ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la agricoltura e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1921 il contributo del 15 per cento dovuto in base al R. decreto-legge 7 aprile 1921, n. 567, dai proprietari delle zolfare della Sicilia su tutto il ricavo netto della produzione di spettanza dei proprietari medesimi e in rapporto allo zolfo prodotto dal 12 ottobre 1920 in poi sarà, in via straordinaria, a cura dei medesimi proprietari, o, in seguito a loro incarico, a cura degli esercenti, distribuito, miniera per miniera, ai rispettivi operai, proporzionalmente al numero di giornate lavorative compiute da ciascun operaio.

Art. 2.

Le quote di estaglio da pagarsi agli operai in corrispondenza dei mesi trascorsi prima della pubblicazione del presente decreto, saranno versate dai proprietari in quattro rate uguali, la prima al termine del mese in cui sarà pubblicato il presente decreto, e le altre al termine dei mesi successivi.

Le somme che fossero già state versate dai proprietari al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in esecuzione del R. decreto-legge 7 aprile 1921, n. 567, saranno ad essi restituite dal detto Consorzio.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Bonomi — Belotti — Mauri — Beneduce — Rodinò.

Visto, *Il guardasigilli*: Rodinò.

Regio decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1671, *concernente provvedimenti per sussidi nei casi di disoccupazione intermittente e di disoccupazione prolungata.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214;

Visto il decreto-legge 17 luglio 1921, n. 956;

Considerato che le presenti condizioni del mercato del lavoro richiedono nuove adeguate provvidenze in favore di coloro che, essendo soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, sono sottoposti a disoccupazione intermittente;

Considerata inoltre l'opportunità di venire in aiuto

degli assicurati disoccupati, i quali abbiano già usufruito, durante l'anno 1921, del sussidio per l'intero periodo stabilito dall'art. 39 del citato decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214;

Sentita la Giunta centrale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al 30 giugno 1922, sono ammessi al sussidio di disoccupazione di cui al decreto legge 19 ottobre 1919, n. 2214, coloro i quali si trovino sottoposti a turni di disoccupazione o a disoccupazione saltuaria

Fino al 31 dicembre 1921 sono ammessi al sussidio di disoccupazione di cui al decreto-legge 17 luglio 1921, n. 956, coloro i quali, trovandosi nelle condizioni stabilite dallo stesso decreto, siano soggetti a turni di disoccupazione o a disoccupazione saltuaria.

Art. 2.

Il sussidio di disoccupazione, nei casi previsti dall'articolo primo, è corrisposto per tutti i giorni non festivi di effettiva disoccupazione, sotto deduzione di una carenza di sei giorni per ciascun mese del calendario civile.

Art. 3.

Gli assicurati i quali, in base all'articolo 39 del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, abbiano usufruito del sussidio per l'intero periodo di 90 o di 120 giorni possono essere ammessi, in via eccezionale, al godimento del sussidio, per un ulteriore periodo non superiore a giorni 45 entro il 30 giugno 1922.

Art. 4.

La spesa per la esecuzione del presente decreto graverà sul fondo di cui all'art. 5 del decreto-legge 17 luglio 1921, n. 956.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° dicembre 1921 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BENEDUCE — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 23 novembre 1921, n 1672, *che eleva il limite di retribuzione agli effetti della assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per i dipendenti non operai delle aziende private.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214;

Considerata la necessità di elevare il limite di retribuzione agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per i dipendenti non operai delle aziende private;

Sentita la Giunta centrale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A modificazione di quanto è disposto dal 1° comma dell'art 25 del decreto legge 19 ottobre 1919, n. 2214, sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, i dipendenti non operai delle aziende private, i quali godano complessivamente una retribuzione mensile, o ragguagliata a mese, non superiore a lire ottocento.

Art. 2.

L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei dipendenti non operai delle aziende private, la cui retribuzione mensile, o ragguagliata a mese, supera le L. 350 ma non le L. 800, decorre dal 1° dicembre 1921.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BENEDUCE.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 23 ottobre 1921, n. 1612, *che approva la convenzione sulle assicurazioni sociali per l'applicazione dell'art. 275 del trattato di pace di S. Germano, firmata a Roma fra l'Italia e gli stati cessionari di territori della cessata Monarchia austro-ungarica.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Considerando che fra la delegazione italiana e le

delegazioni degli altri Stati concessionari di territori dell'antica Monarchia a. u., riunite a Roma in conferenza per provvedere alla sistemazione di molteplici rapporti sorti fra i predetti Stati in seguito ai trattati di pace di San Germano e di Trianon, furono concordate, fra l'altro, agli effetti dell'art. 275 dei trattato di San Germano, varie norme relative alla sistemazione dei rapporti finanziari, attinenti agli Istituti di assicurazione sociale della cessata Monarchia (vedi allegato V del protocollo finale della conferenza, sottoscritta a Roma il 16 giugno 1921);

Che le stesse delegazioni furono del pari concordi nell'ammettere che, mercè la nomina di delegati speciali da parte dei rispettivi Governi, in conformità dei predetti accordi, esse avrebbero potuto ricevere senza altro regolare esecuzione (V. processo verbale dell'adunanza plenaria della conferenza 16 giugno 1921);

Su proposta del presidente del Consiglio, di concerto coi ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il presidente del Consiglio è autorizzato a provvedere, di concerto coi ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, alla nomina di delegati speciali ed a quant'altro occorre, in conformità ed in attuazione degli accordi intervenuti durante la conferenza di Roma fra la Delegazione degli Stati cessionari di territori della cessata Monarchia a. u., circa gli Istituti di assicurazioni della predetta Monarchia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 23 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — TORRETTA — BENEDUCE.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1614, *che modifica l'articolo 4 del decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1781, circa le indennità di carica da assegnare agli insegnanti di ruolo della R. scuola tecnica di Asmara.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1781, col quale venne istituita la R. scuola tecnica di Asmara;

Considerata l'opportunità di demandare al governatore della Colonia la facoltà di stabilire la misura delle indennità di carica spettanti, in base all'articolo 4 del precitato decreto, anche agli insegnanti di ruolo della R. scuola tecnica di Asmara, in modo che esse possano essere proporzionate alle mutevoli condizioni di vita della Colonia; in relazione anche alla disposizione dell'articolo 56, lett. *C*, del R. decreto 20 gennaio 1921 n. 313;

Sentito il governatore della colonia Eritrea;

Sentito il Consiglio coloniale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A parziale modifica dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1781, le indennità di carica spettanti agli insegnanti di ruolo delle scuole medie del Regno destinati a prestare servizio nella Regia scuola tecnica di Asmara, verranno determinate nei singoli casi con decreto governatoriale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIRARDINI — CORBINO.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 19 settembre 1921, n. 1623, *che provvede alla ripartizione della spesa di L. 90.000.000, autorizzata con l'art. 13 lettera o) della legge 20 agosto 1921, n. 1177, per costruzione di strade ferrate nelle diverse Provincie del Regno.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 agosto 1921, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere all'assegnazione dei fondi autorizzati con l'art. 13, lettera *o*) della legge sopracitata;

Sentito il Comitato interministeriale di cui all'art. 10 della legge stessa;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La spesa di L. 90.000.000, autorizzata con l'art. 13, lettera *o*) della legge 20 agosto 1921, n. 1177, per costruzione di strade ferrate nelle diverse Provincie del Regno, in aggiunta alle precedenti autorizzazioni, è assegnata nel modo indicato nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 settembre 1921

VITTORIO EMANUELE

DE NAVA — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

TABELLA allegata al decreto Reale 19 settembre 1921 per l'assegnazione della spesa autorizzata per costruzione di strade ferrate nelle diverse Provincie del Regno (legge 20 agosto 1921, n. 1177, art. 13, lettera *o*).

1. Completamento della ferrovia da Cuneo a Ventimiglia (legge 30 giugno 1904, n. 293)	7,000,000 —
2. Costruzione della ferrovia Fossano-Mondovì-Ceva (legge 19 luglio 1909, n. 518)	5,000,000 —
3. Costruzione di un tronco ferroviario per il raccordo diretto della stazione di Ronco sulla linea Torino-Genova, col tronco Arquata-Tortona (legge 21 luglio 1911, n. 846)	900,000 —
4. Costruzione delle ferrovie venete: Udine-Maiano, Sacile-Pinzano-Vittorio-Ponte nelle Alpi, Montebelluna-Susegana, (Regi decreti 1° novembre 1914 n. 1244, 1° aprile 1915 n. 4265 e decreti Luogotenenziali 12 settembre 1915 n. 1503, 1° giugno 1916 n. 970 e 13 giugno 1916 n. 971)	10,000,000 —
5. Costruzione della ferrovia Ostiglia-Treviso (art. 2 del R decreto 8 luglio 1919 n. 1353, modificato dall'art. 5 del R. decreto 3 aprile 1921, n. 337)	2,000,000 —
6. Completamento della ferrovia Aulla-Lucca (legge 27 aprile 1916, n. 551)	4,000,000 —
7. Costruzione della ferrovia Sant'Arcangelo-Urbino (leggi 9 luglio 1905, n. 413, e 12 luglio 1908, n. 444)	5,000,000 —
8. Completamento della linea di circonvallazione della città di Roma (legge 4 aprile 1915, n. 297)	3,000,000 —
9. Costruzione della ferrovia direttissima Roma-Napoli (leggi 30 giugno 1904, n. 293, 12 luglio 1908, n. 444, e 12 marzo 1911, numero 258)	35,000,000 —
10. Costruzione delle ferrovie complementari a sezione ridotta della Sicilia, comprese le diramazioni Bivio Pilaga-Pozzi-Palazzo Adriano e Bella-Aidone (leggi 9 luglio 1905, n. 413 e 12 luglio 1908, n. 444, e decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 567)	15,000,000 —
11. Costruzione delle ferrovie calabresi, Cosenza-Paola, a sezione normale, e Pietrafitta-Rogliano-Lagonegro-Castrovillari-Spezzano Albanese, a sezione ridotta (leggi 9 luglio 1905, n. 413, e 12 luglio 1908, n. 444)	500,000 —
12. Studi e sussidi per studi relativi a nuove ferrovie	600,000 —
13. Spese per studi, progetti, direzione e sorveglianza delle nuove costruzioni ferroviarie	2,000,000 —
	90,000,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro dei lavori pubblici
MICHELI.

Il ministro del tesoro
DE NAVA.

Regio decreto 4 agosto 1921, n 1624, *che istituisce presso il R. Istituto superiore di studi commerciali di Napoli un quarto anno complementare di studi con corsi di integrazione e di specializzazione.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n 268;

Visto il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1782;

Visto il regolamento generale dell'istruzione superiore commerciale approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482;

Sentito il Consiglio superiore dell'istruzione commerciale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito presso il R. Istituto superiore di studi commerciali di Napoli un quarto anno complementare di studi con i seguenti corsi di integrazione e di specializzazione.

a) Scienze politiche ed amministrative;
b) Trasporti terrestri e marittimi.
c) Studi bancari;
d) Economia applicata ad aziende-tipo industriali o agricole.

Art. 2.

Il corso di scienze politiche ed amministrative comprende i seguenti insegnamenti:

1. Introduzione alle scienze sociali.
2. Politica.
3. Geografia politica.
4. Scienza dell'amministrazione.
5. Diritto costituzionale comparato.
6. Diritto amministrativo.
7. Contabilità di Stato.

Art. 3.

Il corso di specializzazione in materia di trasporti terrestri e marittimi (con particolare riguardo ai servizi della emigrazione od al traffico dei passeggieri) comprende i seguenti insegnamenti:

1. Economia dei trasporti.
2. Tecnica mercantile e contabilità dei trasporti.
3. Diritto dei trasporti.
4. Geografia delle comunicazioni.
5. Merceologia (corso speciale).
6. Statistica del traffico.

Art. 4.

Il corso di studi bancari comprende i seguenti insegnamenti:

1. Economia della moneta e del credito.
2. Tecnica bancaria.
3. Legislazione sulle banche, sul credito e sulle operazioni di borsa.

Art. 5.

Il corso di economia applicata ad aziende-tipo industriali ed agricole comprende i seguenti insegnamenti:

1. Economia applicata.
2. Tecnica mercantile e contabilità delle imprese.
3. Tecnologia merceologica.
4. Geografia economica (corso speciale).
5. Statistica (corso speciale).

Art. 6.

Ciascuno dei corsi di integrazione o di specializzazione, oltre gli insegnamenti fondamentali di cui agli articoli precedenti, comprenderà serie di lezioni, di conferenze e di esercitazioni su materie complementari stabilite annualmente dal Consiglio accademico, in relazione alle particolari finalità scientifiche e pratiche di ciascun corso.

Il Consiglio accademico determinerà per quali insegnamenti complementari di ciascun corso lo studente dovrà sostenere gli esami o dare altrimenti prova di averli seguiti con profitto.

Art. 7.

Al quarto anno complementare di studi possono iscriversi come studenti scegliendo uno dei corsi di integrazione o di specializzazione di cui agli articoli precedenti, tutti coloro che abbiano compiuto i tre anni del corso ordinario della facoltà di scienze economiche e commerciali in un R. Istituto superiore e che abbiano superato i relativi esami.

Per conseguire nel diploma di laurea la menzione speciale di uno dei corsi dell'anno complementare di studi, lo studente deve aver ottenuto le prescritte attestazioni di frequenza ed aver superato gli esami in tutte le materie che formano oggetto del concorso a norma degli articoli precedenti.

Art. 8.

Gli studenti della Facoltà di scienze economiche e commerciali, che hanno compiuto i tre anni del corso ordinario, e che intendono integrare la loro coltura economica e commerciale, possono iscriversi a loro scelta, e sopra giudizio del Consiglio accademico, ad una o più discipline speciali comprese nei corsi di integrazione e di specializzazione. Nel diploma di laurea sarà fatta particolare menzione delle discipline speciali che lo studente abbia seguito a norma del presente articolo e di cui abbia superato gli esami.

Art. 9.

Il Consiglio accademico potrà stabilire a quali corsi di specializzazione o di integrazione possono iscriversi i laureati di determinate altre Facoltà o Istituti per il conseguimento di uno speciale certificato di studi, che sarà rilasciato a coloro che abbiano ottenuto la prescritta attestazione di frequenza ed abbiano superato, secondo le norme comuni, gli esami sulle materie del corso.

Il Consiglio accademico può stabilire che i laureati ammessi ad un corso di specializzazione o di integrazione siano dispensati dagli esami su determinate materie del corso, che siano particolarmente insegnate nelle facoltà o Istituti da cui essi provengono, e siano eventualmente tenuti a seguire uno o più insegnamenti fondamentali del corso ordinario delle facoltà di scienze economiche e commerciali ed a sostenerne gli esami.

Art. 10.

Il Consiglio accademico può stabilire che gli studenti iscritti ad un corso di specializzazione o di integrazione, agli effetti del conseguimento sia della relativa menzione speciale nel diploma di laurea sia del certificato speciale di studi, debbano seguire uno o più insegnamenti fondamentali o complementari del corso ordinario o di altri corsi di specializzazione della Facoltà di scienze economiche e commerciali oppure insegnamenti impartiti in altri Istituti di istruzione superiore.

Lo stesso Consiglio determinerà altresì per quali degli insegnamenti, prescritti a norma del presente articolo, lo studente debba sostenere gli esami o dare altrimenti prova di averli seguiti con profitto.

Art. 11.

Gli insegnamenti dei corsi di specializzazione o di integrazione saranno affidati normalmente per incarico su proposta del Consiglio accademico e saranno in ogni caso retribuiti nella misura e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in ragione di ogni ora d'insegnamento effettivamente impartito.

Eccezionalmente, per gli insegnamenti di discipline tecniche, gli incarichi potranno essere dati a persone che possedendo attitudini e cognizioni speciali non abbiano i requisiti richiesti dall'art. 59 del regolamento generale sull'istruzione superiore commerciale, approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482. In tal caso dovrà essere sentito il Consiglio superiore dell'istruzione commerciale.

Per quegli insegnamenti per i quali fosse ritenuto necessario, su proposta del Consiglio accademico, potranno essere nominati degli assistenti, la cui retribuzione sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Il Consiglio accademico stabilirà gli orari degli insegnamenti dei corsi complementari e curerà il coordinamento delle singole discipline nei vari corsi.

Art. 13.

Per tutto ciò che riguarda le tasse di iscrizione e la sopratassa di esame e le norme relative agli esami si osservano le disposizioni vigenti sull'istruzione superiore commerciale.

Le tasse di iscrizione e sopratasse di esame dovute dai laureati da altre Facoltà o Istituti che si iscrivono ad un corso di integrazione o specializzazione per il conseguimento del certificato di studi, di cui all'art. 9 del presente decreto, sono le medesime stabilite per gli studenti regolari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BELOTTI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1608. Regio decreto 20 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del Ministero delle finanze è data facoltà al comune di Darfo (Brescia) di applicare dal 1° gennaio 1920 al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1617. Regio decreto 20 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Trecate (Novara), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino L. 4000.

N. 1618. Regio decreto 20 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Ceprano (Roma), di applicare, dal 1° gennaio 1920 al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 1500.